



*Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali*

## CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

**Seduta del 20 dicembre 2021**

### **Delibera n. 2**

**Oggetto: Terzo ciclo Piani di gestione delle acque (PGA). II aggiornamento. Art. 14 direttiva 2000/60/CE. Adozione del II aggiornamento del PGA del distretto idrografico delle Alpi Orientali ai sensi degli art. 65 e 66 del d.lgs. 152/2006.**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO**, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*”;
- al comma 4 prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*”;



## *Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali*

- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest'ultima, prevedendo che la CIP adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino e nello specifico “*a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci*”;
- al comma 10 prevede che “*Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)*”;

**VISTO** l'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare il comma 1 lettera a) ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico delle Alpi Orientali;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale ... e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale ..., ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

**VISTO** l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*” nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

**VISTA** la direttiva 2000/60/CE – direttiva quadro in materia di acque (in seguito anche direttiva acque) che all'art. 13 comma 7 prevede che i PGA dei bacini idrografici siano “*riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore*” della stessa “*e, successivamente, ogni sei anni*” e all'art. 14 stabilisce che “*Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce*”;



## *Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali*

**VISTO**, altresì, l'art. 11 comma 8 della direttiva acque secondo cui *“i programmi di misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione”*;

**VISTA** la Direttiva 2006/118/CE *“sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento”*;

**VISTI** gli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006 relativi rispettivamente al piano di bacino distrettuale e alla relativa procedura di adozione e approvazione ed in particolare il comma 7 che prevede che *“Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce”*;

**VISTO** il D.L. 1° marzo 2021, n. 22 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n.55 e in particolare l'articolo 2 comma 1 con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della Transizione Ecologica;

**VISTO** il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali – I° aggiornamento approvato con DPCM 27 ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017;

**VISTI** i decreti direttoriali n.29/STA del 13.02.2017, come modificato dal successivo Decreto n. 293/STA del 25.05.2017, di approvazione delle *“Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775”*, e n. 30/STA del 13.02.2017 di approvazione delle *“Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000”*, emanati dal Ministero dell'Ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione Europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di *“rientro”* previste dall'Action Plan elaborato dal MATTM;

**VISTA** la deliberazione n. 1 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, avente ad oggetto l'adozione della *“Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico ...”*;



## *Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali*

**VISTA** la deliberazione n. 2 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, avente ad oggetto l’adozione della “*Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico ...*”;

**CONSIDERATO** che le direttive “Derivazioni” e “Deflusso ecologico” di cui alle deliberazioni n. 1 e n. 2 sopra citate sono state adottate come misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 65 comma 7 del d.lgs. 152/2006, al fine di essere inserite come specifiche misure anche nel nuovo programma di misure del secondo aggiornamento del PGA da adottare a dicembre 2021;

**CONSIDERATO**, altresì, che la Commissione Europea, nella decisione formale C(2019) 4498 del 2019, in sede di approvazione del decreto ministeriale 4 luglio 2019, ha giudicato che solo la stretta aderenza alle linee guida ministeriali di cui ai decreti direttoriali D.D. 29/STA del 2017 e 30/STA del 2017 consente di ritenere pienamente soddisfatte le garanzie di tutela ambientale stabilite dalla direttiva acque;

**VISTE** le proprie precedenti deliberazioni:

- la deliberazione n. 3 del 27 dicembre 2018, con la quale si è preso atto del “*Calendario e programma di lavoro per la presentazione del Piano*”, predisposto dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ai sensi dell’art. 66 comma 7 del d.lgs. 152/2006 e delle direttive acque e alluvioni, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione dell’avvio delle attività di aggiornamento del PGA e del PGRA del distretto idrografico delle Alpi Orientali;
- la deliberazione n. 7 del 20 dicembre 2019, con la quale si è preso atto della “*Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico*”, predisposta dall’Autorità di bacino delle Alpi Orientali, ai sensi dell’art. 66 comma 7 lettera b) del d.lgs. 152/2006, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attività di aggiornamento del PGA e del PGRA del distretto idrografico delle Alpi Orientali;
- la deliberazione n. 1 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato adottato il progetto di secondo aggiornamento del piano di gestione delle Acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali;

**CONSIDERATO** che si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica prevista dall’art. 14 della Direttiva 2000/60/CE, al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, anche in coerenza con quanto previsto dall’art. 66, comma 7 del d. lgs. 152/2006;

**CONSIDERATO**, altresì, che la fase di consultazione pubblica sul progetto di secondo aggiornamento del PGA è stata coordinata con l’analoga consultazione sul progetto di primo aggiornamento del PGRA di cui alla Direttiva 2007/60/CE;

**VISTO** il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM 144 del 14 maggio 2021 trasmesso con nota 52592 del 18 maggio 2021 con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS n. 9 del 26 marzo 2021, è stato stabilito che il secondo aggiornamento del piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali non deve essere sottoposto a VAS e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni per l’aggiornamento del medesimo che hanno portato alle conseguenti integrazioni del piano;



## *Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali*

**CONSIDERATO** che i contenuti e gli elaborati di aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione e la correlata Relazione metodologica sono stati esaminati e condivisi in occasione di diverse sedute e, da ultimo, nella seduta della Conferenza Operativa del 15 dicembre 2021, che ha espresso al riguardo parere favorevole, a maggioranza dei presenti;

**CONSIDERATO** che nella citata seduta è stata rappresentata la necessità di perfezionare la classificazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei della Regione Veneto, al momento incompleto, nei tempi compatibili con le scadenze fissate dai regolamenti comunitari per l'implementazione della banca dati SINTAI-WISE (Reporting 2022);

**CONSIDERATO** che la Provincia Autonoma di Bolzano, con nota del 17 dicembre 2021 a firma dell'Assessore Vettorato, ha inviato il parere della Conferenza di servizi, espresso nella medesima data, che specifica, tra l'altro, che la comunicazione del 26/11/2021 prot. n. 935734 riguardante la proposta tecnica delle esenzioni per i corpi idrici della Provincia Autonoma di Bolzano verrà sottoposta alla Giunta provinciale per l'approvazione;

**VISTA** la nota del Ministero della cultura – Segretariato Regionale per il Veneto, prot. 0009927-P del 17 dicembre 2021, con la quale *“preso atto delle modifiche apportate ai volumi nn. 1 e 9 degli elaborati che costituiscono il Piano di gestione delle Acque recependo le osservazioni formulate, i rappresentanti MiC della Conferenza Operativa del distretto delle Alpi Orientali esprimono parere positivo al suindicato Piano”*.

**VISTO** il verbale della seduta del 20 dicembre 2021 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

Tutto ciò visto e considerato,

### **DELIBERA**

#### **ARTICOLO 1**

1. Ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006 è adottato il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque 2021-2027 – terzo ciclo di gestione – del distretto idrografico delle Alpi Orientali.
2. Il piano è composto dai seguenti elaborati:
  - Volume 1: Descrizione generale delle caratteristiche del distretto e individuazione dei corpi idrici
  - Volume 1/a: Repertorio dei corpi idrici
  - Volume 2: Analisi delle pressioni e degli impatti
  - Volume 2/a: Approccio metodologico per l'aggiornamento delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici
  - Volume 2/b: Repertorio delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici
  - Volume 3: Repertorio delle aree protette
  - Volume 3/a: Associazione tra corpi idrici e aree protette



*Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali*

- Volume 4: Monitoraggio e stato ambientale dei corpi idrici
- Volume 4/a: Repertorio dello stato ambientale dei corpi idrici
- Volume 5: Analisi economica
- Volume 6: Programma delle misure
- Volume 6/a: Repertorio delle misure individuali
- Volume 6/b: Tabelle delle misure individuali ed associazione con i corpi idrici
- Volume 6/c: Direttiva Derivazioni
- Volume 6/d: Direttiva Deflussi ecologici
- Volume 6/e: Piani delle opere strategiche 2024-2027 del S.I.I.
- Volume 7: Obiettivi ed esenzioni dei corpi idrici
- Volume 8: Pianificazione coordinata ed Autorità competenti
- Volume 9: Valutazione ambientale strategica, partecipazione pubblica e coordinamento transfrontaliero
- Volume 9/a: Repertorio dei contributi
- Cartografia di piano:
  - Tavola A: Limiti amministrativi
  - Tavola B: Bacini idrografici
  - Tavola C: Assetto morfologico dei corpi idrici superficiali (comprensivo di n. 208 mappe)
  - Tavola D: Acque sotterranee
  - Tavola E: Idrocoregioni e tipizzazione dei corpi idrici superficiali
  - Tavola F: Aree protette - Acque destinate al consumo umano
  - Tavola G: Aree protette - Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano
  - Tavola H: Aree protette - Acque destinate alla vita dei molluschi (comprensivo di n. 208 mappe)
  - Tavola I: Aree protette - Acque idonee alla vita dei pesci (comprensivo di n. 208 mappe)
  - Tavola L: Aree protette - Acque di balneazione (comprensivo di n. 208 mappe)
  - Tavola M: Aree protette - Aree vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CE (comprensivo di n. 208 mappe)
  - Tavola N: Aree protette - Aree sensibili ai sensi della Direttiva 91/271/CE e relativi bacini scolanti (comprensivo di n. 208 mappe)



## *Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali*

- Tavola O: Aree protette - Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie (comprensivo di n. 208 mappe)
- Tavola P: Rete di monitoraggio dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali
- Tavola Q: Rete di monitoraggio dello stato quantitativo e chimico delle acque sotterranee (comprensivo di n. 208 mappe)
- Tavola R: Stato/potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali (comprensivo di n. 208 mappe)
- Tavola S: Stato chimico dei corpi idrici superficiali (comprensivo di n. 208 mappe)
- Tavola T: Stato quantitativo delle acque sotterranee
- Tavola U: Stato chimico delle acque sotterranee.

### **ARTICOLO 2**

1. L'aggiornamento di cui al precedente articolo 1 è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Autorità delle Alpi Orientali, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti e ne è data notizia con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate.

### **ARTICOLO 3**

1. Di dare mandato al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale affinché assicuri tutti i prescritti successivi adempimenti finalizzati all'approvazione del Piano di cui all'art.1, ai fini dell'emissione del prescritto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

### **ARTICOLO 4**

1. La classificazione dello stato quantitativo dei corpi idrici della Regione Veneto e la definizione delle esenzioni per i corpi idrici della Provincia Autonoma di Bolzano, da concludersi entro 60 giorni dalla data della presente delibera, potranno formare oggetto di apposita integrazione e/o modifica del presente Piano da parte della Conferenza Istituzionale Permanente.

### **ARTICOLO 5**

1. Le misure denominate "Direttiva Derivazioni" e "Direttiva Deflussi Ecologici" sono poste in salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed entrano in vigore a far data dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 2 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Alla medesima data cessano di avere efficacia le misure adottate rispettivamente con le deliberazioni n. 1 e n. 2 del 14 dicembre 2017:



*Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali*

- "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali"
- "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali".

**ARTICOLO 6**

1. Le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti derivanti dall'attuazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque nell'ambito delle competenze ad esse spettanti, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Roma, 20 dicembre 2021

**IL PRESIDENTE**  
Il Sottosegretario di Stato

On.le Ilaria Fontana

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marina Colaizzi